

XVI legislatura

A.S. 832:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2008

n. 7



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Premessa</i>	1
<i>Articolo 1 (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)</i>	1
<i>Articolo 2 (Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)</i>	3
<i>Articolo 3 (Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)</i>	9
<i>Articolo 4 (Tutela giurisdizionale)</i>	12
<i>Articoli 5 e 12 (Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno – Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)</i>	13
<i>Articolo 6 (Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)</i>	14
<i>Articolo 6-bis (Impianti di selezione e trattamento rifiuti - termovalorizzatore di Acerra)</i>	15
<i>Articolo 6-ter (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)</i>	19
<i>Articolo 7 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)</i>	20
<i>Articolo 8 (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)</i>	21
<i>Articolo 8-bis (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)</i>	22
<i>Articolo 9 (Discariche)</i>	23
<i>Articolo 10 (Impianti di depurazione)</i>	25
<i>Articolo 11 (Raccolta differenziata)</i>	26
<i>Articolo 13 (Informazione e partecipazione dei cittadini)</i>	30
<i>Articolo 14 (Norma di interpretazione autentica)</i>	31
<i>Articolo 15 (Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione)</i>	32
<i>Articolo 16 (Misure per garantire la funzionalità dell'amministrazione)</i>	34
<i>Articolo 17 (Copertura finanziaria investimenti)</i>	39
<i>Articolo 18 (Deroghe)</i>	43
<i>Articolo 19 (Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania)</i>	44
<i>Articolo 19-bis (Relazione al Parlamento)</i>	44

Premessa

Il provvedimento in esame, contiene sia le disposizioni previste dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008 che quelle inerenti il decreto-legge n. 107 del 2008 (AC 1303), la cui relazione tecnica risulta utilizzabile stante l'analogia della disciplina con le norme inserite nel presente dispositivo. Si fa presente che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato trasmesso un aggiornamento di relazione tecnica redatta dal Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1

(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il comma 1 attribuisce al Dipartimento della protezione civile il coordinamento dell'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Il comma 2, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, prepone un Sottosegretario di Stato nella figura del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 3 prevede che il Sottosegretario di Stato nomini uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva che

subentrino ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

Il comma 4 attribuisce ad una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina della fase di subentro nelle competenze commissariali. Alle attività in esame si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono in una apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

La RT esplicitamente qualifica come non stimabili le eventuali nuove maggiori esigenze derivanti dalla fase di subentro nelle competenze commissariali alle quali si farà fronte nel limite della restante parte del Fondo di cui al successivo articolo 17 non utilizzata e pari, secondo alle informazioni fornite dalla ultima RT fornita dal Governo¹ a circa 2.785.500 euro.

Al riguardo, si osserva che nulla viene riferito relativamente ai compensi da attribuire ai capi missione. In particolare, occorrerebbe chiarire se il relativo compenso sarà pari o diverso da quello dei Commissari delegati, se il loro numero differirà da quello dei precedenti Commissari delegati e se la presenza delle strutture di supporto in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali non comporti oneri aggiuntivi.

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 105.

Inoltre, risultano assenti informazioni circa la fase di subentro nelle competenze commissariali e nello specifico circa le risorse a disposizione della precedente gestione e la quantificazione delle nuove maggiori occorrenze cui sopperire, in via residua, con il Fondo di protezione civile relativo alla gestione delle emergenze.

Con riferimento a tale ultimo Fondo si segnala che il Governo² ha evidenziato l'intenzione di sopprimere l'utilizzo del medesimo, in quanto la disponibilità a cui ci si riferisce concerne un capitolo del Fondo di protezione civile relativo alla gestione delle emergenze, previsto dalla tabella D delle leggi finanziarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2001, attualmente esaurita ed il cui ultimo finanziamento risale alla legge finanziaria per il 2003.

Articolo 2

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato)

Il comma 1 attribuisce al Sottosegretario di Stato, con poteri ampiamente derogatori, il compito di attivare i siti da destinare a discarica, così come individuati al successivo articolo 9.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nello svolgimento della funzione di Sottosegretario di Stato, non percepisce ulteriori emolumenti.

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 giugno 2008, pag. 58.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, consente al Sottosegretario di Stato di poter utilizzare le procedure espropriative di pubblica utilità di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, per l'acquisizione di impianti, strutture o siti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti e, altresì, autorizza il Sottosegretario a porre in essere misure di recupero e riqualificazione ambientale. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono coperti a valere sul fondo di cui al successivo articolo 17.

Il comma 3 attribuisce al Sottosegretario di Stato di poter disporre l'acquisizione di qualsiasi bene mobile utile all'espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo ai proprietari indennizzi a valere sul citato fondo di cui al successivo articolo 17.

Il comma 4 assegna al Sottosegretario di Stato il compito di salvaguardare e tutelare le aree e gli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituenti aree di interesse strategico nazionale.

Il comma 5 punisce penalmente³ chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisca o renda difficoltoso l'accesso autorizzato alle medesime aree.

Il comma 6 prevede l'intesa del Sottosegretario di Stato nell'esercizio dei poteri di urgenza in materia ambientale e di igiene pubblica.

Il comma 7 assicura al Sottosegretario di Stato l'assistenza della forza pubblica che attua le sue determinazioni e la possibilità di utilizzo delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti,

³ Ai sensi dell'articolo 682 del codice penale, l'ingresso arbitrario è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.

per la raccolta e trasporto dei rifiuti e per la vigilanza e la protezione dei cantieri e siti.

Il comma *7-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, che il personale delle Forze Armate impiegato nella vigilanza e protezione degli impianti e dei siti opera con le funzioni di agente di pubblica sicurezza nell'ambito di operatività del contesto emergenziale.

Il comma 8 prevede che le autorità competenti, su richiesta del Sottosegretario di Stato, adottino ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza.

Il comma *8-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce le modalità di rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato per le finalità del presente atto normativo, nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 17.

I commi 9 e 10 puniscono penalmente⁴ chiunque renda difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e chiunque distrugga o renda inservibili le componenti impiantistiche e i beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti.

Il comma 11 consente al Sottosegretario di Stato di poter utilizzare lo strumento della precettazione dei lavoratori impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti in caso di interruzione, ostacolo o alterazione dell'attività stessa.

Il comma 12 autorizza il Sottosegretario di Stato ad utilizzare interventi alternativi e a valere sulle risorse dei comuni interessati già

⁴ Ai sensi dell'articolo 340 del codice penale, l'interruzione di un servizio di pubblica utilità è punito con la reclusione fino a un anno, mentre a mente dell'articolo 635, la distruzione di cose mobili o immobili, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

destinate alla gestione dei rifiuti, qualora il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sia anche temporaneamente indisponibile.

Il comma 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenti al Parlamento una relazione di quantificazione degli oneri sostenuti a carico del Fondo per l'emergenza rifiuti di cui al successivo articolo 17.

La RT afferma che agli eventuali oneri derivanti dalle procedure espropriative e di indennizzo di cui ai commi 2 e 3, allo stato non stimabili, si farà fronte nel limite della parte residua del Fondo previsto dall'articolo 17, mentre non insorgono maggiori oneri dalla dichiarazione di aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 4.

Con riferimento al comma 12, il Governo⁵ ha precisato che per il diretto conferimento di incarichi, nel caso di indisponibilità da parte dei soggetti gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si potranno utilizzare le risorse derivanti dalle tariffe che i Comuni versano alla struttura commissariale.

La RT, allegata al decreto-legge n. 107 del 2008, relativamente alle misure di compensazione ambientale, conferma che agli oneri relativi alle misure di compensazione ambientale, stimati in 10 mln di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al successivo articolo 17. Tale importo, in base a quanto affermato dal Governo⁶,

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 31.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 103.

non rappresenta altro che una specificazione delle risorse stanziare all'articolo 9 e che la RT originaria quantificava in 84.000.000 di euro e che per effetto della disposizione in esame si riducono ad euro 74.000.000.

Al riguardo, pur tenendo conto della difficoltà di effettuare una stima dell'importo degli oneri connessi alle procedure espropriative e di indennizzo, si segnala l'opportunità di procedere ad una tale quantificazione al fine di rendere verificabile l'idoneità della copertura finanziaria utilizzata.

Con riferimento all'esclusione di emolumenti a favore del Sottosegretario si evidenzia che, stante la formulazione letterale delle disposizioni, non sembrerebbe garantita la gratuità dell'incarico del Sottosegretario nel caso in cui tale figura in futuro non sia più ricoperta dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Con riferimento alle misure di compensazione ambientale, pur in presenza del chiarimento da parte del Governo⁷, appare opportuna una più puntuale specificazione delle singole componenti di costo afferenti non solo alle misure di compensazione, quantificate in 10 mln di euro, ma anche agli oneri per l'apertura delle discariche di cui al successivo articolo 9, quantificate nella RT originaria in 84 mln di euro e a seguito dell'introduzione della misura in oggetto, ridotte a 74 mln di euro.

Con riferimento alla dichiarazione di interesse strategico nazionale e alla possibilità di poter utilizzare le forze dell'ordine e le

⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 103.

forze armate, atteso che anche il Governo⁸ ha ipotizzato l'insorgenza di oneri dall'utilizzo del predetto personale, si osserva che le spese in esame, per loro natura, appaiono difficilmente compatibili con la previsione di un limite di spesa.

Relativamente allo svolgimento di funzioni di agente di pubblica sicurezza del personale delle Forza armate impiegato nell'emergenza, pur in presenza della espressa previsione di esclusione di compensi aggiuntivi, non sembra sia da escludere la possibilità di eventuali richieste da parte di detto personale di una parificazione al corrispondente trattamento economico del personale delle Forze di polizia, per il periodo di effettivo svolgimento di tale funzione, con conseguenti oneri aggiuntivi.

Con riferimento al comma 8, considerata la particolare emergenza della situazione rifiuti in Campania, andrebbe chiarito se le attività che le autorità competenti devono porre in essere su richiesta del Sottosegretario, esulando da quelle ordinariamente svolte, possono configurarsi come onerose da un punto di vista finanziario.

Per quanto riguarda il comma 8-*bis*, circa il rimborso alle amministrazioni statali degli oneri affrontati per conseguire le finalità del provvedimento in esame, appare necessaria, al fine di individuare esattamente l'entità dell'onere e delle contestuali risorse da prelevare dal fondo di cui all'articolo 17, una quantificazione, sia pure di massima, degli effetti finanziari prodotti dalla disposizione. Si segnala inoltre che il Governo⁹ ha confermato che il meccanismo di

⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 31.

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 103.

riassegnazione in bilancio di entrate non incide sui risparmi di spesa di cui all'articolo 2, commi 615-617, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria).

Infine, relativamente al comma 12, al fine di escludere ulteriori oneri in capo ai comuni interessati andrebbe dimostrata l'equivalenza finanziaria tra le risorse destinate dai comuni alla struttura Commissariale e le risorse assorbite dagli interventi alternativi approntati dal Sottosegretario in caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

Articolo 3

(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli tutti i procedimenti per reati, consumati o tentati, in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania.

Il comma 2, relativamente ai suddetti procedimenti, assegna le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare ai magistrati del Tribunale di Napoli. Il medesimo tribunale in composizione collegiale decide sulle richieste di misure cautelari personali e reali.

Il comma 3 affida al Procuratore nazionale antimafia una attività di coordinamento nei procedimenti in esame qualora si ravvisi il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Il comma 4 prevede la possibilità che nei procedimenti in esame la funzione di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica.

Il comma 5 estende la disciplina dei primi due commi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il comma 6 dispone circa l'efficacia delle misure cautelari disposte prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 attribuisce al Ministro della giustizia il compito di provvedere alla redistribuzione e riallocazione dei magistrati in servizio e del personale amministrativo in servizio, compreso quello dei Tribunali e Corti di Appello militari, per potenziare gli uffici giudiziari di Napoli. Agli oneri connessi al trattamento di trasferimento si provvede mediante il fondo per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il comma 8 stabilisce che per tutto il periodo emergenziale, le aree destinate a discarica, i siti di stoccaggio e le aree individuate dal Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo in caso di gravi indizi di reato.

Il comma 9 attribuisce efficacia al presente articolo fino alla fine dello stato emergenziale.

La RT afferma che gli oneri connessi al trattamento di trasferimento ai magistrati di cui al comma 7 non sono allo stato

stimabili e si farà fronte agli stessi nel limite della restante parte del Fondo non utilizzata e pari, secondo quanto affermato dal Governo¹⁰, a circa 2.785.500 euro.

Il Governo¹¹, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha evidenziato che gli oneri relativi ad eventuali trattamenti di trasferimento, sia dei magistrati che del personale amministrativo, determinabile nella misura di 3.000 euro pro-capite, nonché delle spese di funzionamento, possono essere ampiamente fronteggiati nell'ambito dell'importo residuale di parte corrente del Fondo di cui all'articolo 17, ammontante a euro 2.785.500 in base all'ultima RT fornita.

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato al precedente articolo 2 circa la necessità di una dimostrazione della sufficienza delle residue somme sul Fondo per l'emergenza rifiuti, da destinare non solo per gli interventi connessi alla disposizione in esame ma a tutta una serie di interventi previsti dal presente decreto.

Nel caso di specie andrebbe evidenziata la presumibile entità delle misure relative alla riallocazione del personale di cui al comma 7, nonché gli ulteriori oneri connessi al loro utilizzo (spese di locazione, dotazioni materiali), non essendo sufficiente indicare una spesa media per trasferito di 3.000 euro senza indicarne il relativo numero e il tempo cui si riferisce tale presumibile spesa .

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 105.

¹¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 31.

Inoltre, occorre evidenziare che la riallocazione dei magistrati e del personale amministrativo potrebbe dare luogo a criticità per le attività giudiziarie ordinariamente svolte e produrre indirettamente nuove profili onerosi per consentire il loro svolgimento regolare (straordinari, particolari incentivazioni, turni supplementari).

Articolo 4 **(Tutela giurisdizionale)**

La norma, nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie, anche attinenti a diritti costituzionalmente tutelati, riguardanti la complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad esse equiparati. Se non confermate entro trenta giorni le misure cautelari adottate da altra autorità giudiziaria cessano di avere effetto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, preso atto dell'ulteriore conferma da parte del Governo¹² circa la possibilità di attuare la norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

¹² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 31.

Articoli 5 e 12

(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno – Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)

L'articolo 5 autorizza l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e il conferimento e il trattamento al medesimo dei rifiuti così come risultanti dal processo di raccolta e autorizza la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa conformemente alla normativa vigente.

L'articolo 12 consente ai capi missione di liquidare gli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori e cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, scomputando dette somme da quelle vantate dalle società affidatarie verso la gestione commissariale.

La RT afferma che per il completamento del termovalorizzatore di Acerra, ivi compreso il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti, è stato stimato un onere complessivo di 40.000.000 di euro comprensivo di eventuali anticipazioni della nuova gestione emergenziale a soggetti terzi che vantano posizione creditorie nei confronti delle società affidatarie del servizio.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha segnalato la difficoltà di stimare l'importo necessario per il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori e ha ritenuto, che l'importo complessivo di 40 mln di euro, necessario per il completamento sul termovalorizzatore di Acerra, fosse sufficiente per soddisfare le finalità delle disposizioni in esame.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione riportata dalla RT non risulta corredata da informazioni, sia pur di massima, circa gli interventi da eseguire sul termovalorizzatore di Acerra, né della situazione debitoria/creditoria delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti. Per tale motivo non risulta possibile effettuare un giudizio di congruità delle somme stanziare rispetto alla realizzazione delle finalità perseguite dalle norme in esame.

Articolo 6

(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede la valutazione economica degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti¹³ ai fini del loro acquisto a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti. Tali impianti possono essere convertiti in impianti di compostaggio e per le attività connesse alla raccolta differenziata e anche in impianti per la produzione di combustibili da rifiuti di qualità. Gli oneri di conversione degli impianti saranno coperti mediante le risorse del Fondo di cui al successivo articolo 17 entro un limite massimo di spesa di 10.900.000 euro.

¹³ Tali impianti sono: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché il termovalorizzatore di Acerra.

La RT quantifica in 10.900.000 euro la riconversione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti in impianti per il compostaggio e per la raccolta differenziata.

Al riguardo, pur se la norma prefigura un onere qualificato come tetto di spesa, al fine di escludere ulteriori oneri aggiuntivi andrebbe effettuata una stima di massima degli interventi di riconversione necessari per trasformare gli attuali impianti di selezione e trattamento dei rifiuti in impianti per il compostaggio e per la raccolta differenziata.

Inoltre, anche se trattasi di eventualità, andrebbe chiarita la destinazione d'uso degli impianti in esame e la titolarità degli oneri da essi discendenti, qualora non si realizzi la loro acquisizione da parte delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 6-bis

(Impianti di selezione e trattamento rifiuti - termovalorizzatore di Acerra)

Il comma 1 trasferisce la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani di cui al precedente articolo 6 alle Province della regione Campania che rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 2, in attesa dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e comunque non oltre il 31 dicembre 2009,

attribuisce alle province della Regione Campania le risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione dei suddetti impianti.

Il comma 3 prevede che il Sottosegretario possa richiedere l'impiego fino al 31 dicembre 2009 delle Forze armate nella conduzione tecnica ed operativa degli impianti in questione.

Il comma 4 ribadisce che il completamento dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Acerra resti in capo alle società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti della regione Campania¹⁴.

Il comma 5 affida al Presidente della regione Campania l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri connessi alla gestione degli impianti di selezione e trattamento posti in carico alle province a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.

La RT afferma che a fronte degli oneri che saranno posti a carico delle province per la gestione degli impianti di selezione e trattamento rifiuti saranno trasferite le equivalenti risorse finanziarie a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. A tal proposito la RT fornisce i dati relativi all'introito della tariffa da parte del commissariato nel mese di aprile 2008, ammontante a circa 15 mln di euro e fornisce altresì i costi di personale e i costi esterni inerenti alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ammontanti a circa 5 mln di euro.

¹⁴ Nella specie, la FIBE Spa, come previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005.

La RT afferma inoltre che agli oneri derivanti dalla conduzione tecnica dei predetti impianti da parte delle Forze Armate e derivanti dalla corresponsione dei trattamenti economici per straordinario¹⁵, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 17. Tali risorse risultano sufficienti in quanto non sussiste più il compenso per il Sottosegretario (-259.500 euro) e, per 2 mln di euro, vengono utilizzati i finanziamenti destinati dall'articolo 15 al personale impiegato nell'emergenza. Infatti, la nuova RT predisposta dal Dipartimento della protezione civile riduce da 12 a 10 mln di euro la stima della spesa per il personale utilizzato dal Sottosegretario ai sensi del successivo articolo 15.

In base a quanto affermato dalla RT la medesima copertura a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 17 spetta anche per gli oneri derivanti dal completamento del termovalorizzatore di Acerra da parte di Fibe.

Al riguardo, si osserva che in seguito alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, a fronte di una invarianza nella dotazione del Fondo di cui all'articolo 17, la disposizione pone a carico del medesimo fondo ulteriori oneri. Tale circostanza renderebbe opportuno l'adeguamento delle stime effettuate nella RT originaria, con le necessarie informazioni idonee a dare conto delle revisioni intervenute e della nuova quantificazione complessiva.

¹⁵ La RT allegata alla documentazione del Governo, deposita il 18 giugno 2008 presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati, quantifica un onere complessivo di 2.214.000 euro derivante da un onere per straordinario mensile di 123.000 euro moltiplicato per 18 mesi. Tale quantificazione si basa su un impiego complessivo di 31 persone tra ufficiali e sottufficiali per un numero complessivo di 250 ore di straordinario mensili pro-capite.

Inoltre, si evidenzia che la stima per l'utilizzo delle Forze armate non sembra tener conto di ulteriori oneri che potrebbero discendere per effetto del loro utilizzo (eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio) e di quelle che si potrebbero rendere necessarie per consentire la conduzione tecnica ed operativa degli impianti (formazione, utilizzo di risorse umane e strumentali).

Relativamente al numero complessivo del personale delle Forze armate si segnala che in base alla RT integrativa il loro numero si attesta a 31 unità. Considerato che gli ex impianti CDR sono sette si presuppone un utilizzo di tale personale in media per singolo impianto di circa 4-5 unità. A tal proposito, al fine di escludere ulteriori oneri aggiuntivi andrebbe chiarito se tale contingente di personale per singolo impianto sia sufficiente a soddisfare le finalità della norma.

Con riferimento alla destinazione di una parte del gettito della tariffa di smaltimento a fini di copertura degli oneri affrontati dalle province per la gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il Governo¹⁶ ha precisato che un eventuale maggior fabbisogno finanziario per le province verrà garantito tramite un aggiornamento tariffario in tempi congrui. Sul punto si evidenzia che l'adeguamento tariffario in esame (peraltro eventuale), che comporta un incremento della tassa/tariffa, potrebbe non risultare di immediata implementazione perché l'eventuale fabbisogno potrà verificarsi solo *ex post*. Tale circostanza porta quindi a ritenere che l'eventuale fabbisogno delle province, da coprire con l'adeguamento della tariffa, potrebbe trovare tempi non congrui per il ripiano.

¹⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 103.

Inoltre, appare opportuno fornire un chiarimento circa la sostenibilità del finanziamento delle province tramite il gettito della tariffa di smaltimento, senza detrimento delle ulteriori voci di costo coperte dal gettito della tariffa. In particolare, andrebbe chiarito se attualmente parte del gettito già finanzi la gestione degli impianti in esame o meno e, al fine di dimostrare la sufficienza degli introiti rivenienti dal gettito della tassa/tariffa incassata dalla gestione commissariale, andrebbero fornite le altre tipologie di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il medesimo gettito.

Infine, andrebbe confermato che gli oneri per l'attività di Fibe, relativamente al completamento del termovalorizzatore di Acerra, rientrano tra i 40 mln previsti all'articolo 5.

Articolo 6-ter

(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti)

La norma, facendo riferimento agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e alla tipologia di rifiuti in uscita dai medesimi, stabilisce che i predetti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, preso atto del chiarimento del Governo¹⁷, nulla da osservare.

Articolo 7

(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)

Il comma 1 riduce da sessanta a cinquanta il numero dei commissari componenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9, del D.P.R. n. 90 del 2007. La nomina dei commissari e il riordino della commissione avviene mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che le sei direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano coordinate da un Segretario generale. All'onere derivante dall'istituzione di tale figura si provvede mediante la soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperto nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente coperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Nei confronti di tali uffici, inoltre, nel rispetto dell'invarianza della spesa, sono stabilite

¹⁷ Il Governo ha escluso che la norma comporti oneri ulteriori in quanto gli stessi rientrano nel calcolo della tariffa da porre a carico dei comuni da parte della Missione Commissariale ex articolo 6 della OPCM n. 3682 del 2008 ed inoltre ha escluso altresì che risultino profili problematici con riferimento alla normativa comunitaria. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 104.

modalità tecniche, finanziarie e organizzative, anche per una graduazione dei compensi.

La RT del testo originario, relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della figura del Segretario generale, si limita a ribadire la norma.

Al riguardo, al fine di garantire la compensazione finanziaria, andrebbero fornite maggiori informazioni quantitative circa l'entità degli oneri per l'istituzione della nuova figura e dei risparmi derivanti dalla soppressione di quelle esistenti.

Articolo 8

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi)

Il comma 1 autorizza il Sottosegretario di Stato a realizzare un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Il sito del predetto impianto è individuato dal sindaco del comune di Napoli e in caso di un suo eventuale inadempimento il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

Il comma 2, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e in ragione della tipologia di rifiuti conferiti, autorizza l'esercizio degli impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti per il successivo trasporto negli appositi impianti di recupero, trattamento o smaltimento e lo

stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo mediante le risorse del Fondo di cui al successivo articolo 17.

La RT quantifica in 100.000 euro gli oneri connessi al termovalorizzatore di Napoli, alle ecoballe e agli stoccaggi dei rifiuti. Inoltre si afferma che la realizzazione del termovalorizzatore di Napoli e quello di Santa Maria La Fossa, potranno essere realizzati da imprese specializzate del settore in regime di *project financing*.

Al riguardo, si osserva che la stima dell'onere riportata in RT non risulta accompagnata da ulteriori informazioni circa la metodologia utilizzata per la sua quantificazione, per cui non risulta praticabile una valutazione circa la congruità della stessa.

Articolo 8-bis

(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, prevede l'estensione ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La

Fossa dei finanziamenti e incentivi pubblici previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992¹⁸.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'aumento della platea dei beneficiari dei finanziamenti e incentivi pubblici stabiliti dalla delibera CIP n. 6 del 1992, non possa, anche indirettamente, creare nuove esigenze di finanziamento della misura agevolativa in esame.

Inoltre, sembra opportuno fornire un chiarimento relativamente alla compatibilità della norma con la legislazione comunitaria¹⁹.

Articolo 9 *(Discariche)*

Il comma 1 autorizza la realizzazione di una serie di siti da destinare a discarica.

I commi 2 e 3 individuano le tipologie di rifiuti che le suddette discariche sono autorizzate a smaltire.

Il comma 4 autorizza il pretrattamento del percolato, da realizzarsi con appositi impianti, presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania.

¹⁸ Tale provvedimento ha stabilito un meccanismo di finanziamento alle fonti rinnovabili. Esso stabilisce che una quota delle bollette dell'energia elettrica venga impiegata per sostenere impianti che usano il sole, il vento l'acqua, e le fonti assimilate, tra le quali gas, residui della raffinazione del petrolio, rifiuti.

¹⁹ La Commissione Europea, in data 20 novembre 2003, ha affermato che, ai fini della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, non può essere considerata fonte di energia rinnovabile la frazione non biodegradabile dei rifiuti.

Il comma 5 prevede, al fine della valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il rilascio di un parere da parte della conferenza dei servizi. Qualora detto parere non intervenga nei termini stabiliti il Consiglio dei Ministri si esprime sul rilascio della VIA.

Il comma 6 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2007 relativo all'apertura di discariche e alla loro messa in sicurezza.

Il comma 7 attribuisce all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa individuazione della specifica copertura finanziaria mediante legge, la definizione dei benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.

Il comma *7-bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il divieto di trasferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti in altre regioni. Per l'attuazione del presente comma è imposta l'invarianza d'oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8, modificando il comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dalle autorità locali per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione rifiuti possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (ad eccezione del comma 7) mediante le risorse del Fondo di cui al successivo articolo 17.

La RT originaria, per l'attivazione delle discariche nelle diverse località della regione Campania, stimava oneri per 84 mln di euro. Successivamente, in seguito all'introduzione di misure di compensazione ambientale di cui al precedente articolo 2, il Governo ha aggiornato la stima dell'onere in 74 mln di euro per l'attivazione delle discariche e in 10 mln euro per le compensazioni ambientali.

Al riguardo, si osserva che la stima dell'onere riportata in RT non risulta accompagnata da ulteriori informazioni circa la metodologia utilizzata per la sua quantificazione, per cui non risulta praticabile una valutazione circa la congruità della stessa. Appaiono pertanto necessari chiarimenti anche alla luce delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che hanno ridotto le risorse da destinare all'attivazione delle discariche da 84 a 74 mln di euro.

Nulla da osservare in ordine al comma 7-bis attesa la clausola di invarianza.

Articolo 10 ***(Impianti di depurazione)***

Il comma 1 autorizza il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali, presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal Codice ambientale, previa valutazione, tramite una pianificazione di monitoraggi continui, da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario senza nuovi o maggiori oneri e senza la previsione di alcun compenso, emolumento o rimborso spese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, alla luce delle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati e preso atto dei chiarimenti del Governo²⁰, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11 *(Raccolta differenziata)*

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, impone una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati ai comuni della regione Campania che non raggiungono determinate percentuali minime di raccolta differenziata nel triennio 2009-2011.

Il comma 2 affida al Sottosegretario di Stato la verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi e l'adozione dei relativi

²⁰ Il rappresentante del Governo ha escluso la presenza di profili problematici relativamente al rispetto della normativa comunitaria. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 104.

provvedimenti sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili presso le medesime amministrazioni.

Il comma 3 abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 263 del 2006 che attribuisce al Commissario delegato il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di assumere le eventuali misure sostitutive.

Il comma 4, stabilisce una procedura di monitoraggio dei dati della raccolta differenziata, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che i Presidenti di provincia adottino misure per disincentivare l'utilizzo di beni "usa e getta".

Il comma 6 stabilisce che i sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, adottino misure per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 obbliga la Pubblica amministrazione, la grande distribuzione, le imprese con più di cinquanta dipendenti e i mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania a provvedere alla raccolta differenziata, informando trimestrale il Sottosegretario circa il suo andamento.

Il comma 8 scioglie i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e li riunisce in un consorzio unico, la cui gestione è affidata ad un soggetto individuato con provvedimento del Sottosegretario.

Il comma 9 destina le somme previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI del 14 dicembre 2004 per il conferimento dei rifiuti di imballaggio, ai mezzi necessari alla raccolta differenziata nelle province di Napoli e Caserta.

Il comma 10 affida al CONAI, con oneri a proprio carico, una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni campani.

Il comma 11 prevede la presentazione, da parte del comune di Napoli e di ASIA Spa, di un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza il Sottosegretario provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

Il comma 12, modificato dalla Camera dei deputati, affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fini di compensazione ambientale e di bonifica, il compito di promuovere la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati, nel limite massimo²¹ di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso.

La RT si limita a ribadire quanto già enunciato dalla norma al comma 12.

²¹ Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il Governo ha specificato che l'importo di 47 mln di euro rappresenta un tetto massimo di spesa e ha confermato la sussistenza, nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, di risorse disponibili. Infine ha assicurato che l'utilizzo di tali risorse non compromettono gli interventi eventualmente già avviati o finanziati a valere sulle medesime risorse. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 33.

Al riguardo, relativamente al comma 1, si segnala che la disposizione sembra suscettibile di determinare tensioni sugli equilibri di bilancio dei Comuni, atteso che all'eventuale maggiorazione²² a carico del Comune inadempiente occorrerà fare fronte mediante l'individuazione di risorse disponibili nell'ambito del bilancio o mediante un incremento della tassa di smaltimento.

Con riferimento alle iniziative dei Presidenti di provincia di cui al comma 5, si segnala che a differenza dei commi 4 e 6, non è prevista una apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Relativamente al comma 7 e agli obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione di provvedere alla raccolta differenziata e di comunicarne l'andamento al Sottosegretario, andrebbe chiarito su quali risorse gravino le predette attività.

In relazione alla riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, appare utile assicurare che gli eventuali oneri, derivanti dall'affidamento ad un nuovo soggetto della gestione del consorzio medesimo, trovino compensazione nelle risorse destinate ai consorzi di bacino in via di scioglimento.

Con riferimento al comma 9, si segnala che l'accordo quadro ANCI-CONAI prevede tra l'altro la contribuzione del CONAI in favore dei comuni che presentano un progetto operativo di raccolta di rifiuti di imballaggio e la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Il *budget* complessivo è di 1 mln di euro annui e la quota di finanziamento complessivo per singolo progetto

²² Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il Governo ha equiparato la maggiorazione ad una sanzione da applicare al Comune che non raggiunge l'obiettivo di raccolta differenziata assegnato. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 32.

non potrà superare il 35 per cento del costo complessivo. Sul punto si rileva che la destinazione delle risorse in esame ai mezzi necessari per la raccolta differenziata nelle province di Napoli e Caserta potrebbe creare criticità di bilancio per quei comuni che hanno sostenuto spese per la realizzazione del progetto di raccolta di rifiuti di imballaggio e per i quali è prevista la contribuzione del CONAI nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

Articolo 13

(Informazione e partecipazione dei cittadini)

La disposizione prevede una serie di iniziative volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare:

- il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare definisce le iniziative in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume le iniziative per garantire una adeguata informazione sui temi ambientali nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mentre speciali iniziative, per assicurare opportune informazioni circa la corretta gestione dei rifiuti domestici, sono assunte

nell'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici della regione Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, poiché tutte le misure indicate dalla disposizione si attuano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si segnala che la loro applicazione dipende dall'effettiva disponibilità delle relative risorse presso i bilanci delle amministrazioni coinvolte. A tal proposito sembrerebbe opportuno fornire una quantificazione delle predette spese indicando, laddove possibile, le relative risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Norma di interpretazione autentica)

L'articolo reca una interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo alla delibera dello stato di emergenza e del potere di ordinanza e dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 relativo alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile.

La norma stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggette al controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione)

Il comma 1 autorizza il Sottosegretario di Stato e il Dipartimento della protezione civile:

- a prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
- ad avvalersi di personale qualificato per la durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabile.

Il comma 2 prevede che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione costituite per fronteggiare l'emergenza in atto.

Il comma *2-bis* provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni dei commi precedenti, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo *6-bis* tramite le risorse destinate ad interventi di parte corrente del Fondo per l'emergenza Campania di cui al successivo articolo 17, nei limiti di 12,214 milioni di euro.

Il comma 3 stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e di cui al Fondo per la protezione civile siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che le somme della contabilità speciale riguardanti l'emergenza rifiuti dichiarate insuscettibili di pignoramento o sequestro dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 263 del 2006, mantengano tale regime fino alla chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

La RT originaria stimava in 12 mln di euro la spesa per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative e per quelle eventuali circa l'utilizzo di personale qualificato, nonché per quella derivante dall'emanazione dell'ordinanza. Tale spesa risultava a carico della parte corrente del Fondo per l'emergenza rifiuti.

La RT di aggiornamento prodotta nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, considerando anche l'onere derivante dal comma 3 dell'articolo 6-*bis*, stima in 12,214 mln di euro la spesa in oggetto.

Al riguardo, relativamente al comma 2-*bis*, si osserva che rispetto all'originaria formulazione dell'articolo risulta ampliato il numero delle finalizzazioni da finanziare e risulta solo parzialmente rettificato il limite di spesa recato dalla presente disposizione. Infatti, a fronte di una stima di 12 mln riportata dalla RT originaria si è passati ad una stima attuale di 12,214 mln, riducendo però la stima di onere di 2 mln di euro per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative nonché

per l'eventuale personale qualificato e incrementando in eguale misura la spesa, derivante dalla nuova finalizzazione, riferita allo straordinario delle Forze armate impiegate presso gli impianti di selezione e smaltimento rifiuti (articolo 6-*bis*, comma 3). Alla luce di tali elementi occorrerebbe che venissero forniti gli elementi considerati ai fini della quantificazione dell'onere recato dalla presente disposizione e dal comma 3 del precedente articolo 6-*bis*.

Con riferimento all'impignorabilità delle somme presenti sulla contabilità speciale fino alla chiusura della stessa andrebbe chiarito se l'apposizione di tale termine possa vanificare il realizzo di economie di spesa qualora, alla chiusura della contabilità, residuino somme non spese e oggetto di eventuali provvedimenti di sequestro o pignoramento.

Articolo 16

(Misure per garantire la funzionalità dell'amministrazione)

Articolo 16

(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione)

Il comma 1 lettera *a*), stabilisce che il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita

procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

Alla lettera *b*), come sostituito in seguito ad un emendamento approvato in Aula alla Camera dei Deputati, si stabilisce che al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato con concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.

La RT al disegno di legge iniziale, in merito al comma 1, lettera *a*), riferisce che per consentire il passaggio di area al personale interessato, è quantificato un onere di 35.000 euro per l'anno 2008 e di 70.000 euro annui a decorrere dal 2009. Tale onere sarebbe stato determinato sulla base di n. 57 unità per un costo unitario lordo differenziale di 1.228 euro in ragione d'anno;

Al riguardo, pur prendendo atto del chiarimento offerto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei Deputati ad un'osservazione analoga²³, si osserva che dal punto di vista metodologico il dispositivo provvede al nuovo inquadramento (in altro ruolo) di personale già in servizio, in deroga al principio "generale" di

²³ Il rappresentante del Governo faceva presente che "le posizioni soprannumerarie previste dalla disposizione sono eventuali («...anche in soprannumero») ed in ogni caso riguardano personale già in servizio. Va, comunque, sottolineato che la posizione soprannumeraria, qualora prevista, fatta salva diversa previsione, è da considerarsi riassorbibile a seguito delle successive verificarsi di cessazioni dal servizio. Con riferimento al comma 3, conferma che l'utilizzo delle disponibilità recate dalla disposizione non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente e condivide l'esigenza di prevedere una specifica clausola di salvaguardia, proprio in considerazione della natura degli oneri." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pagina 33.

cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2001, n. 165, laddove è indicato il divieto di determinare situazioni di soprannumerarietà (anche temporanee) in sede di definizione dei contingenti numerici da iscrivere di ciascuno dei contingenti delle piante organiche di diritto.

Da tale principio, che costituisce parametro di conformazione anche per operazioni di ricomposizione e nuova articolazione/soppressione dei ruoli organici, deriva il corollario secondo cui, ogni qualvolta si presenta una deroga alla puntuale applicazione del limite costituito dalle piante organiche di diritto, anche sotto il profilo qualitativo, occorre anche provvedere all'indicazione della relativa copertura finanziaria: limitatamente ai contingenti inquadrati al di "fuori" delle dotazioni (e dunque, tecnicamente in "soprannumero"), almeno sino al loro "riassorbimento" nell'ambito delle normali vacanze. In alternativa, occorrerebbe indicare un'equivalente misura di "compensazione", che operi tramite la contestuale, temporanea "indisponibilità" di altre posizioni organiche (anche in altri ruoli), sino all'avvenuto (e definitivo) riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Il comma 2, lettera *a*), prevede che il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; alla lettera *b*), prevede l'

inquadramento, nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dei dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

La RT in relazione al comma 2, lettera *a*), afferma che per consentire l'inquadramento di un'unità dirigenziale di prima fascia è previsto un onere di 125.000 euro per l'anno 2008 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009; in relazione al comma 2, lettera *b*), la RT afferma che il dispositivo ha la funzione di consentire l'inquadramento di n. 2 unità dirigenziali di prima fascia già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del decreto almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Perciò è previsto un onere di 0,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a*), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *a)* e *b)*, valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La RT, riferisce che ivi si prevede la copertura finanziaria dei commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *a)* e *b)*. Quanto al comma 1, lettera *a)*, gli oneri, valutati in 35.000 euro per l'anno 2008 e in 70.000 euro a decorrere dal 2009, sono coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); quanto al comma 2, lettere *a)* e *b)*, gli oneri, valutati in 0,375 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,75 milioni di euro a decorrere dal 2009, sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.

Al riguardo, tenendo conto delle rassicurazioni già fornite nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati²⁴, nulla da osservare.

Nondimeno, dal punto di vista metodologico, si osserva che, in quanto formulate in termini di previsione di spesa, le norme di cui al

²⁴ In proposito, il rappresentante del Governo aggiungeva, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, che: "con riferimento al comma 3, conferma che l'utilizzo delle disponibilità recate dalla disposizione non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente e condivide l'esigenza di prevedere una specifica clausola di salvaguardia, proprio in considerazione della natura degli oneri.". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pagg. 32-33.

comma 1, lettera *a*), non recano, come invece previsto dalla normativa contabile vigente, l'indicazione di una clausola di salvaguardia che sia idonea a compensare eventuali oneri "aggiuntivi" che potrebbero verificarsi, a fronte di scostamenti rispetto alla quantificazione dei costi ivi prevista.

Articolo 17

(Copertura finanziaria investimenti)

Il comma 1, per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 11, comma 12 e dall'articolo 16, istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del MEF per l'anno 2008 con una dotazione di 150 mln di euro che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi del presente decreto. La dotazione del fondo, nell'anno 2008, è trasferita su apposita contabilità speciale. Il dieci per cento delle risorse del Fondo è destinato a spese di natura corrente.

Il comma 2 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, per un importo di 450 mln di euro, per l'anno 2008.

Il comma *2-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, relativamente agli oneri recati dall'attuazione del precedente articolo 16, comma 1, lettera *b*), provvede alla copertura finanziaria a valere sulla parte corrente del fondo di protezione civile come rideterminato

dalla tabella C della legge n. 244 del 2007, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 3-*bis* attribuisce al Sottosegretario il compito del monitoraggio degli impegni finanziari assunti a valere sulla contabilità speciale e dell'informativa relativa al Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine dell'adozione di provvedimenti correttivi. Con riferimento a tali provvedimenti, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo per l'emergenza in Campania si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992.

Il comma 3-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, affida ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri per consentire l'acquisizione al bilancio dello Stato, mediante riduzione dei trasferimenti, delle entrate previste dalla riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Detta misura si applica anche sulle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Il citato decreto ministeriale dovrà inoltre determinare l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da garantire che gli enti non vedano pregiudicato il loro equilibrio finanziario, qualora per effetto della disposizione in esame dovessero rientrare in entrambe le fattispecie.

La RT afferma che la dotazione del Fondo di 150 mln di euro viene trasferita, entro l'esercizio in corso, sull'apposita contabilità

speciale. Il 10 per cento del Fondo, pari a 15 mln di euro, è destinato alla copertura delle spese di parte corrente relative ai maggiori compiti assegnati al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile. Per compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica è stata disposta una riduzione del FAS tripla rispetto allo stanziamento autorizzato. La RT afferma inoltre che non tutti gli interventi che dovranno essere realizzati a carico del Fondo sono puntualmente quantificabili e per tale motivo non è stata inserita una apposita autorizzazione di spesa per ogni disposizione ma si è fatto riferimento al Fondo, che costituisce il tetto complessivo di spesa. I costi imprevedibili quali gli indennizzi e gli espropri graveranno sul Fondo con utilizzo delle disponibilità.

Al riguardo, con riferimento ai singoli interventi finanziati dalle risorse in esame, si rinvia alle osservazioni formulate in precedenza, mentre, relativamente alla natura del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania e al trasferimento delle relative risorse sulla contabilità speciale, stante i chiarimenti del Governo²⁵, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente al comma *2-bis*, occorre una conferma della disponibilità e riducibilità delle risorse di parte corrente presenti sul fondo di protezione civile così come rideterminato dalla tabella C della legge n. 244 del 2007.

²⁵ Il rappresentante del Governo ha qualificato il capitolo attinente al Fondo per l'emergenza rifiuti Campania di natura capitale e ha specificato che il trasferimento delle risorse del fondo sulla contabilità speciale avverrà nel corso dell'esercizio 2008. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 12 giugno 2008, pag. 33.

Con riferimento al comma 3-ter, al fine di valutare l'effettivo impatto della disposizione sui bilanci degli enti locali, andrebbe chiarito preliminarmente, in ordine all'entità delle somme in questione, se queste si riferiscano ad una quota della tariffa o anche alla sua totalità²⁶. Infatti, mentre il primo periodo del comma in esame si riferisce alle "somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa" per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il terzo periodo del medesimo comma si riferisce alla "quota della tariffa riferita alla contribuzione statale". Per lo stesso motivo andrebbero fornite delucidazioni circa l'entità del recupero al bilancio dello Stato delle somme da questo destinate alle regioni interessate dallo stato di emergenza rifiuti. In particolare, occorre chiarire se le somme eventualmente da recuperare per l'inadempimento degli enti interessati siano circoscritte nel loro importo massimo comunque all'entità di quelle corrispondenti all'entità della tariffa/tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, andrebbe valutato se la tipologia di sanzione prevista per l'inadempimento dagli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, pur essendo diretta a responsabilizzare gli enti verso una corretta gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, non possa disincentivare gli stessi a procedere alla riscossione della tassa/tariffa in previsione dell'equivalente riduzione dei trasferimenti.

Infine, andrebbe chiarito se sia sufficiente, al terzo periodo del comma 3-ter, il solo riferimento alla tariffa e non anche alla tassa, atteso che attualmente i comuni applicano uno dei due sistemi al fine

²⁶ Circa la sua natura sanzionatoria si è espresso il rappresentante del Governo nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 giugno 2008, pag. 104.

della contribuzione al costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 18
(Deroghe)

La norma autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare ad una serie di disposizioni riguardanti tra l'altro la regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995), il mercato interno dell'energia elettrica (D.lgs. n. 79 del 1999), i lavori pubblici (D.P.R. n. 554 del 1994 e D.M. n. 145 del 2000), l'ordinamento degli enti locali (TUEL n. 267 del 2000), i contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006), lo smaltimento dei rifiuti (decreto-legge n. 263 del 2006 e n. 61 del 2007).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'ampiezza delle norme cui il Sottosegretario e i capi missione possono derogare nel perseguimento delle finalità poste dalla presente disposizione e considerato che in molte delle stesse sussistono implicazioni anche di tipo finanziario, andrebbe chiarito se dalle deroghe in questione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 19

(Cessazione dello stato di emergenza nelle regione Campania)

La norma dispone la proroga dello stato di emergenza nella regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19-bis

(Relazione al Parlamento)

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, prevede a carico del Governo obblighi di informazione al Parlamento sull'attuazione del decreto con specifico riferimento all'impiego delle risorse del fondo per l'emergenza rifiuti e delle altre risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto stesso.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>